

## I.C.I. – aliquote e detrazioni 2005

### ALIQUEUTE

Per l'anno **2005** l'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 372 del 23.11.2004, ha stabilito le seguenti aliquote:

- **5 per mille** del valore catastale per immobili:

**a)** costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

**b)** pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;

**c)** locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;

**d)** locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;

**e)** costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

- **9 per mille** del valore catastale per alloggi:

per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,

o

presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti.

- **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo.

- **7 per mille** del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.

### DETRAZIONI

Per l'anno 2005 l'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2004, ha deliberato:

**1.** Di stabilire in Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al punto 2;

**2.** Di stabilire la detrazione in Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

**A** Pensionati;

Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;

Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;

Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l'impiego;

Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;

a condizione che

**a 1)** il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2004 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico e

**a 2)** sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente, limitatamente ad un solo immobile per tipologia.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

**B** Contribuenti conviventi con un portatore di handicap con attestato di invalidità o con un anziano non autosufficiente con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l'anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

**C** Contribuenti affidatari di minori.

**3.** Di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.

In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.